

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 0869

DEL 28/02/2012

Oggetto: **F.E.P. 2007-2013 Misura 1.3. Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività - Rigetto ricorso gerarchico della Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l. riferito alla M/B Lumachella II (Partita IVA: 00656760915).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il bando della Misura 1.3 del Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) 2007-2013 - Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività (art. 25 Reg. CE 1198/2006), approvato con determinazione del Direttore del Servizio Pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25286/Det/1057 del 31/12/2010;
- VISTO** il Manuale Regionale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 0869

DEL 28/02/2012

VISTO il Decreto Assessoriale n. 3125/DecA/112 del 28/12/2010, recante direttive per la gestione della Misura 1.3 del F.E.P. 2007-2013;

PREMESSO che il 01/04/2011 la Cooperativa Pescatori Stella Maris ha presentato domanda di adesione alla misura in oggetto con riferimento alla M/B Lumachella II (matricola 5CA198 - codice progetto 46AP2011);

PREMESSO che, con nota prot. n. 3601 del 19/07/2011, notificata il 23/07/2011, il Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Ispettive ha comunicato alla Cooperativa l'archiviazione dell'istanza per irricevibilità. L'archiviazione era motivata dalla incompletezza delle informazioni rese dalla Ditta in domanda rispetto a quanto richiesto dal paragrafo 7 del bando. Tale incompletezza rendeva la domanda "carente delle informazioni essenziali contenute nel modello di domanda di cui all'Allegato I, paragrafo 23.1 del bando" e non consentiva all'Ufficio istruttore di conoscere le intenzioni del beneficiario;

PREMESSO che il suddetto provvedimento è stato impugnato con ricorso gerarchico pervenuto il 16/08/2011, nel quale la Cooperativa eccepisce che:

- a) *"il provvedimento impugnato è viziato da illegittimità ex art. 3 della L. 241/90 in quanto non ha specificato le norme che vengono poste a fondamento giuridico del provvedimento di rigetto e archiviazione, limitandosi semplicemente ad un generico richiamo del bando e del Manuale delle procedure e dei controlli dell'Autorità di Gestione";*
- b) *"l'Ufficio procedente e competente ha ommesso di comunicare alla Cooperativa Pescatori Stella Maris i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza prima dell'adozione formale del provvedimento negativo, violando di conseguenza il disposto dell'art. 10 bis della L. 241/90 (...). Le suddette omissioni (...) hanno precluso all'odierno ricorrente di rappresentare le proprie ragioni secondo le inderogabili disposizioni della L. 241/90";*
- c) *"Nella presentazione della domanda l'odierno ricorrente ha scrupolosamente rispettato i termini posti dal bando, sottoscrivendo la*

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 0869

DEL 28/02/2012

domanda e corredando la medesima con la copiosa documentazione richiesta, dal cui esame, peraltro, si evincono tutte le informazioni richieste per l'ammissibilità e l'attribuzione del punteggio".

Per le suddette motivazioni il Ricorrente chiede la revoca del provvedimento di archiviazione;

VISTA la domanda di adesione alla misura in oggetto presentata dalla Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l.;

VERIFICATO che l'istante non ha reso circa venti dichiarazioni di cui ai punti 4 e 5 del modulo di domanda, relative ad una serie di requisiti di ammissibilità e che determinano priorità;

VERIFICATO che la maggior parte delle dichiarazioni previste ai punti 4 e 5 della domanda, al contrario di quanto asserito dalla Ricorrente, non si possono evincere dalla documentazione allegata alla domanda. A titolo esemplificativo e non esaustivo si citano i seguenti punti: a) l'assenza di procedure concorsuali e di amministrazione controllata; b) l'applicazione del CCNL di riferimento in caso di utilizzo di personale dipendente; c) l'assenza di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575 del 31/05/1965 e successive modificazioni; d) aver effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda; e) non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento di presentazione della domanda;

CONSIDERATO che tutte le dichiarazioni contemplate nel modulo di domanda, come espressamente indicato nel medesimo, devono essere rese e sottoscritte con piena assunzione di responsabilità ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000;

CONSIDERATO che le dichiarazioni omesse costituiscono informazioni essenziali ai fini della valutazione dell'ammissibilità dell'istanza;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 0869

DEL 28/02/2012

CONSIDERATO che la carenza di informazioni essenziali richieste nel modello di domanda di cui all'allegato I, paragrafo 23.1 del bando, costituiscono irregolarità non sanabile ai sensi del paragrafo 10.5 del bando ("Ricevibilità"), il quale recita: *"La verifica della ricevibilità della domanda avviene tenuto conto delle condizioni specificate nel bando. In tale fase deve essere verificato (...) La completezza dei dati sulla domanda (verifica della completezza delle informazioni richieste...).* Se le domande presentano irregolarità considerate non sanabili rispetto alla normativa di riferimento, le stesse vengono archiviate. Tra le irregolarità da considerare non sanabili vanno ricomprese le seguenti fattispecie: (...) domanda incompleta ovvero carente delle informazioni essenziali contenute nel modello di domanda di cui all'Allegato I, paragrafo 23.1 del presente bando.";

CONSIDERATO che analoghe disposizioni sono riportate nel paragrafo 4.1.2 del Manuale Regionale delle Procedure e dei Controlli dell'Organismo Intermedio dell'Autorità di Gestione, che per le irregolarità non sanabili prevede l'archiviazione;

VERIFICATO che nella comunicazione di archiviazione, a proposito delle informazioni essenziali mancanti nell'istanza viene richiamato espressamente il modello di domanda di cui all'Allegato I, paragrafo 23.1 del bando;

RITENUTO per quanto sopra che l'eccezione sollevata dalla Ricorrente in ordine alla mancata indicazione delle norme specifiche poste a fondamento dell'archiviazione sia pretestuosa, anche in considerazione della circostanza che la presentazione dell'istanza di finanziamento sottintende la conoscenza e l'accettazione delle disposizioni del bando di riferimento;

CONSIDERATO che la dichiarazione di irricevibilità non un "provvedimento, bensì è un mero atto endo-procedimentale in quanto non dispone nel merito dell'istanza. Pertanto, ad essa non si applicano le disposizioni dell'art. 10 bis della L.241/90

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 0869

DEL 28/02/2012

in ordine alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e alla partecipazione dell'interessato al procedimento;

RITENUTO per quanto sopra esposto che le motivazioni addotte dalla Ditta non siano meritevoli di accoglimento;

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 0013009 del 01/12/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

ART. 1 di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla Cooperativa Pescatori Stella Maris s.r.l. (Partita IVA: 00656760915) con riferimento alla M/B Lumachella II (matricola 5CA198 - codice progetto 46AP2011);

ART. 2 di trasmettere la presente determinazione all'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica medesima;

ART. 3 di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni presso l'Area di Coordinamento competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito ww.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato